



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP

per l'esercizio dei diritti
amministrativi e di voto
nelle società quotate

Autoregolamentazione

INTRODUZIONE

Assogestioni ritiene che buoni standard di *governance* siano fondamentali per garantire la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società quotate italiane.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha adottato i seguenti Principi rivolti alle società che prestano i servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli al fine di stimolare il confronto e la collaborazione tra le Società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono.

I Principi adottati sono allineati ai principi contenuti nell'EFAMA *Code for External Governance*¹ approvato dall'*European Fund and Asset Management Association* alla quale partecipa anche Assogestioni.

Benché rivolti in primo luogo ai gestori di portafogli, i presenti Principi si riflettono indirettamente anche sulla condotta (i) degli emittenti quotati, che sono chiamati a favorire il dialogo con gli investitori, i gestori e i rispettivi *advisor*, e (ii) degli investitori istituzionali che affidano a terzi la gestione dei propri patrimoni, ai quali viene richiesto di condividere con i relativi gestori talune scelte su come interagire con le società partecipate.

Il Consiglio direttivo non ha ritenuto opportuno prevedere un termine cogente entro il quale i destinatari dei Principi siano tenuti ad applicarli, essendo ciascuno di essi libero di decidere se, quando e come adeguarsi agli stessi in aderenza ai generali principi di proporzionalità e progressività nell'adozione delle *best practice* di mercato. Tuttavia, si prevede di effettuare il primo monitoraggio sullo stato di applicazione dei presenti Principi entro la fine del 2015.

SCOPO DEI PRINCIPI

Lo scopo dei seguenti Principi è di fornire una serie di *best practice* di alto livello che fungano da stimolo per il confronto e la collaborazione fra le Società di gestione e gli emittenti quotati in cui esse investono i patrimoni gestiti nell'ambito dei servizi di gestione collettiva o di gestione di portafogli.

L'adesione a questi Principi dovrebbe incoraggiare l'interazione fra le Società di gestione e gli emittenti quotati partecipati al fine di garantire un solido legame fra *governance* e processo d'investimento.

Al fine di migliorare la trasparenza e dimostrare l'impegno verso standard elevati di *corporate governance* esterna, una Società di gestione dichiara pubblicamente la volontà di aderire ai seguenti Principi, ad esempio sul proprio sito internet o nel bilancio annuale. Detta dichiarazione dimostrerà agli investitori l'impegno esplicito della Società di gestione per una buona *governance* esterna.

¹ Disponibile all'indirizzo web http://www.efama.org/Publications/Public/Corporate_Governance

DEFINIZIONI

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): gli organismi di investimento collettivo del risparmio sono i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e le SICAV.

Società di gestione: è una società, italiana o estera, che presta i servizi di gestione collettiva del risparmio e/o di gestione di portafogli. Se la Società di gestione offre servizi diversi dalla gestione di OICR e dalla gestione di portafogli, solo la gestione di OICR e la gestione di portafogli saranno soggetti a questi Principi; gli altri servizi forniti non ne saranno interessati. Le SICAV autogestite o strutture simili sono considerate Società di gestione.

Investitori istituzionali: includono varie entità (legali) quali fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi comuni di investimento e altri veicoli di investimento collettivo che non siano essi stessi Società di gestione. Essi normalmente sono i Clienti/Investitori della Società di gestione.

Cliente/Investitore: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale una Società di gestione fornisce servizi di gestione collettiva o di portafogli, indipendentemente dalla forma giuridica che l'investimento stesso assume.

Emittente quotato partecipato: una società con azioni negoziate in un mercato regolamentato, della quale la Società di gestione detiene strumenti finanziari per conto dei patrimoni gestiti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I Principi indicati in seguito definiscono le *best practice* per le Società di gestione quando queste scelgono di confrontarsi con gli emittenti quotati partecipati per conto dei patrimoni gestiti nello svolgimento dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestioni di portafogli.

In questo contesto, le Società di gestione hanno un obbligo fiduciario nei confronti dei rispettivi Clienti/Investitori. Tale obbligo fiduciario include il vincolo di rispettare la strategia d'investimento con obiettivi di performance a lungo termine eventualmente indicata dal Cliente/Investitore ovvero riflessa nelle politiche d'investimento degli organismi di investimento collettivo.

I Principi sono applicabili ogniqualvolta una Società di gestione intenda confrontarsi con gli emittenti quotati partecipati e valgono per qualunque emittente quotato partecipato, indipendentemente dalla capitalizzazione di mercato; tuttavia, per motivi pratici, è possibile implementare l'applicazione dei Principi seguendo un approccio proporzionale, basato ad esempio sulla percentuale di partecipazione nell'emittente interessato ovvero sulla significatività dell'investimento rispetto al patrimonio degli organismi di investimento collettivo gestiti.

I seguenti Principi sono rilevanti nella misura in cui le Società di gestione detengono diritti inerenti agli strumenti finanziari degli organismi di investimento collettivo e dei portafogli gestiti relativi a:

- strategia e *performance* di una società partecipata;
- questioni ordinarie di *corporate governance*, quali costituzione, elezione, successioni e remunerazione del consiglio di amministrazione;
- approccio alla responsabilità sociale d'impresa;
- gestione dei rischi.

I Principi sono finalizzati al miglioramento della qualità della comunicazione con gli emittenti quotati partecipati e incentivano le Società di gestione a creare valore aggiunto per i propri Clienti/Investitori affrontando in modo efficace le problematiche legate alle performance societarie.

I Principi non rappresentano un obbligo alla micro-gestione degli affari degli emittenti partecipati né precludono eventuali decisioni di cedere una partecipazione, laddove questa sia la soluzione più efficace ai summenzionati problemi.

PRINCIPI

PRINCIPIO 1: Le Società di gestione adottano una politica documentata, a disposizione del pubblico, che illustri la strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti.

PRINCIPLE 1: IMC should have a documented policy available to the public on whether, and if so how, they exercise their ownership responsibilities

PRINCIPIO 2: Le Società di gestione monitorano gli emittenti quotati partecipati

PRINCIPLE 2: IMC should monitor their investee companies.

PRINCIPIO 3: Le Società di gestione definiscono chiare linee guida sulle tempistiche e le modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore.

PRINCIPLE 3: IMC should establish clear guidelines on when and how they will intervene with investee companies to protect and enhance value.

PRINCIPIO 4: Le Società di gestione valutano, se del caso, l'ipotesi di una collaborazione con altri investitori istituzionali, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

PRINCIPLE 4: IMC should consider cooperating with other investors, where appropriate, having due regard to applicable rules on acting in concert.

PRINCIPIO 5: Le Società di gestione esercitano i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti in modo consapevole.

PRINCIPLE 5: IMC should exercise their voting rights in a considered way.

PRINCIPIO 6: Le Società di gestione tengono traccia dell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti e adottano una politica sulla divulgazione delle informazioni in materia di governance esterna.

PRINCIPLE 6: IMC should report on their exercise of ownership rights and voting activities and have a policy on external governance disclosure